



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPG022/201

DEL 6 dicembre 2022

DIPARTIMENTO **Lavoro - Sociale**

SERVIZIO Programmazione Sociale

UFFICIO Terzo Settore

OGGETTO: L.R. n. 38/04 Art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 (Art. 5 c.1 L.R.85/94 - Art. 5, c.1, lett. a) L.R.38/04 – Art. 3, c.2 L.381/91) – **“Società Cooperativa Sociale HELP DONNA “ con sede legale nel Comune di l’Aquila – CANCELLAZIONE ALBO REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI Sezione “A”**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

- **la L.R. 12 novembre 2004, n. 38**, di riordino delle disposizioni in materia di cooperazione sociale;
- **la L.R. 9 novembre 2015, n. 33, art. 1, comma 7** che recita: “Dopo l'art. 15 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:
«Art. 15 bis - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale
All'art. 17 della L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale, è aggiunto il seguente comma:
«2. Nelle more dell'adozione, da parte della Giunta regionale, dell'atto di organizzazione dell'Albo regionale di cui all'art. 2, comma 1, nonché dell'atto di convenzione previsto dall'art. 2, comma 3, per la regolazione dei rapporti e dei compiti attribuiti in materia alle Camere di Commercio, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni delle cooperative sociali e loro consorzi all'albo stesso continuano ad essere disposte, limitatamente alle tipologie "A", "B" e "C", dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/1994 e s.m.i., previo conforme parere della Commissione regionale istituita ai sensi dell'art. 92 della L.R. 15/2004, la quale, per effetto della presente disposizione, continua ad operare.»
- **la L.R. 5 febbraio 2016, n. 7** “Modifica alla legge regionale 12.11.2004, n. 38” con la quale è stata apportata la modifica al c.2 dell'art. 17, che dispone “2 bis. nelle more di quanto previsto al comma 2 le cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) dell'art. 1 della legge 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B dell'albo regionale...”;

RICHIAMATO **il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112** “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106”;

PRESO ATTO:

- **che** la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante “*Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture*”, prevede, all’art. 8, comma 3, “...a decorrere dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi elencati nell’allegato “A”, sono altresì abrogate le disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto”;
- **che**, tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato “A”, è inclusa la *Commissione per la cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)*”;
- **che** il comma 3 dell’art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;

PRESO ATTO

che, con Pec del 8.11.2022 acquisita agli atti del Servizio con Prot.RA/481629/22/DPG022 del 10.11.2022, la “**Società Cooperativa Sociale HELP DONNA**” con sede legale nel Comune di L’Aquila, Via Dei Sali, n. 30 – C.F.01636340661, ha comunicato la soppressione delle clausole statutarie relative alla mutualità prevalente inviando lo Statuto modificato, e con Pec del 2.12.2022 acquisita agli atti del Servizio al prot.RA/515581/22 del 2.12.22 ha richiesto la cancellazione della cooperativa stessa dall’Albo regionale essendo venuti meno i requisiti di mutualità prevalente;

RICHIAMATI

l’art. 5, comma 1, della L.R.85/94, che in materia di “Cancellazione” prevede “La cancellazione...è disposta...uno o più dei requisiti previsti...;

l’art. 5, comma 1, lett.a) della L.R. 38/2004, che in materia di “Cause di cancellazione” prevede “La cancellazione dall’Albo regionale è disposta quando: ...siano venuti meno i requisiti che ne hanno determinato l’iscrizione”;

l’art. 3, comma 2, della L.381/1991 che in materia di “Obblighi e divieti” prevede “ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla "sezione cooperazione sociale" prevista dal secondo comma dell’articolo 13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall’articolo 6, comma 1, lettera c), della presente legge, nonché la cancellazione dall’albo regionale di cui all’articolo 9, comma 1, della presente legge”;

RITENUTO

pertanto procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, **alla cancellazione** dell’iscrizione della cooperativa sociale denominata “**Società Cooperativa HELP DONNA**” con sede legale nel Comune di L’Aquila, Via Dei Sali, n. 30 -C.F. 02200160691, alla **Sezione “A”** dell’Albo regionale, iscritta con Determinazione n. DM2/08 del 13.03.2008;

VISTA

la **L.R. 14 settembre 1999, n. 77**, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modificazioni ed integrazioni;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte di:

1. prendere atto

che, con PEC del 8.11.2022 acquisita agli atti del Servizio con Prot.RA/481629/22/DPG022 del 10.11.2022, la “Società Cooperativa Sociale HELP DONNA” con sede legale nel Comune di L’Aquila, Via Dei Sali, n. 30 – C.F.01636340661, ha comunicato la soppressione delle clausole statutarie relative alla mutualità prevalente inviando lo Statuto modificato, e con PEC del 2.12.2022 acquisita agli atti del Servizio al prot.RA/515581/22 del 2.12.22 ha richiesto la cancellazione della cooperativa stessa dall’Albo regionale essendo venuti meno i requisiti di mutualità prevalente;

2. **procedere alla cancellazione**, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 85/94, dell'Art. 5 della L.R. 38/2004 e dell'art. 3 L. 381/1991 come sopra richiamato, dell'iscrizione della cooperativa sociale denominata "Società Cooperativa HELP DONNA" con sede legale nel Comune di L'Aquila, Via Dei Sali, n. 30 - C.F. 02200160691, alla Sezione "A" dell'Albo regionale, iscritta con Determinazione n. DM2/08 del 13.03.2008;
3. **dare atto** che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia
4. **disporre** la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
5. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Lavoro – Sociale e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
6. **disporre**, altresì, la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi delle vigenti disposizioni.

L'Estensore
Concetta Troilo
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Salvatore Gizzi
Firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
Dott. Raimondo Pascale
(firmato digitalmente)